



COMUNE DI
CALENZANO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 30 ottobre 2017)

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Articolo 1 – Finalità</i>	3
<i>Articolo 2 - Definizioni tecniche</i>	3
CAPO II LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI DI RUMORE	3
<i>Articolo 3 - Zone acustiche e limiti</i>	3
CAPO III INSEDIAMENTI ESISTENTI – ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA	3
<i>Articolo 4 - Piani aziendali di risanamento acustico</i>	3
CAPO IV PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	4
<i>Articolo 5 - Pianificazione Urbanistica</i>	4
<i>Articolo 6 - Valutazione di impatto acustico (VIAC)</i>	4
<i>Articolo 7 - Valutazione previsionale di clima acustico</i>	5
<i>Articolo 8 - Requisiti acustici passivi degli edifici</i>	5
<i>Articolo 9 - Obblighi dei titolari di concessione edilizia o di permesso di costruire per edifici in prossimità di infrastrutture ferroviarie o stradali</i>	6
CAPO V ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE E TRANSITORIE E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO	6
<i>Articolo 10 - Attività rumorose temporanee</i>	6
SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI	7
<i>Articolo 11 - Impianti ed attrezzature</i>	7
<i>Articolo 12 – Orari</i>	7
<i>Articolo 13 - Limiti massimi</i>	7
<i>Articolo 14 – Emergenze</i>	7
SEZIONE 2 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO	7
<i>Articolo 15 – Definizione</i>	7
<i>Articolo 16- Localizzazione delle aree destinate a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo</i>	7
<i>Articolo 17 - Limiti e modalità di utilizzo</i>	8
SEZIONE 3 NORME AMMINISTRATIVE – PROVVEDIMENTI DI DEROGA	9
<i>Articolo 18 - Cantieri edili, stradali o assimilabili</i>	9
<i>Articolo 19 - Manifestazioni e spettacoli (numero di giorni e modalità di presentazione delle deroghe)</i>	9
SEZIONE 4 ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	11
<i>Articolo 20 - Macchine da giardino</i>	11
<i>Articolo 21 - Macchine agricole</i>	11
<i>Articolo 22 - Allarmi acustici e impianti di condizionamento</i>	11
CAPO VI SANZIONI, VERIFICHE E CONTROLLI	11
<i>Articolo 23 - Verifiche e controlli</i>	11
<i>Articolo 24 – Sanzioni, diffide o sospensione autorizzazioni</i>	11
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI	12
<i>Articolo 25 - Entrata in vigore</i>	12

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni dettate dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e dalla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 "*Norme in materia di inquinamento acustico*" e s.m.i.

Articolo 2 - Definizioni tecniche

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento sono indicate dalla legge 26 ottobre 1995, 447 e dai relativi decreti attuativi.
2. Attività rumorose a carattere permanente: sono quelle attività di carattere aziendale e produttivo con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi.
3. Attività rumorose di carattere temporaneo: sono attività limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli e cantieri, che possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 con le modalità previste dal presente regolamento. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 215/99 in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.

CAPO II LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI DI RUMORE

Articolo 3 - Zone acustiche e limiti

1. Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.
2. La delimitazione delle zone è riportata negli elaborati grafici del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Calenzano secondo la convenzione stabilita nella tabella 2 del punto 11 della Parte 1 della deliberazione del Consiglio Regionale 22 febbraio 2000, n. 77.
3. Gli edifici scolastici, le case di cura e di riposo sono classificati nella II classe, salvo siano assegnati a classe inferiore nella cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio. La classificazione suddetta è applicata all'interno degli edifici.

CAPO III INSEDIAMENTI ESISTENTI – ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA

Articolo 4 - Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune, con le modalità indicate dall'articolo 13 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89, apposito piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.
2. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato, con adeguata relazione tecnica, il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica. Tale termine non può comunque superare ventiquattro mesi.
3. Il Comune può richiedere all'impresa, anche avvalendosi del parere degli organi di controllo, chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione del

medesimo. Per la valutazione, il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana e per gli aspetti igienico-sanitari dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

4. Trascorsi 90 (novanta) giorni dalla presentazione del piano di risanamento acustico di cui sopra, in mancanza di comunicazioni da parte del Comune, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro i termini indicati nel piano, ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza delle normative vigenti. La mancata richiesta da parte del Comune di quanto previsto al comma [3] equivale ad assenso.
5. I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dal Comune.
6. In fase di redazione del Piano di Classificazione Acustica, nel caso che le classi acustiche proposte determinino la necessità di predisporre piani di risanamento aziendali che prevedono la delocalizzazione dell'impianto o comunque interventi economicamente non sostenibili, le imprese interessate possono comunque presentare, anche nell'ambito della procedura di VAS e comunque prima della adozione del Piano di Classificazione, un piano di risanamento acustico aziendale in cui si indicano gli interventi di risanamento alternativi alla delocalizzazione dell'impianto, tendenti a ridurre significativamente i livelli presenti attraverso azioni tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili. Qualora tali azioni non permettano il pieno conseguimento dei limiti previsti dallo schema di zonizzazione il comune tiene conto del piano di risanamento acustico aziendale e valuta la fattibilità di formare un diverso schema di zonizzazione, che tenga conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. Il comune, qualora accolga le proposte degli interventi contenute nel piano di risanamento acustico aziendale presentato, lo allega al piano di classificazione acustica da adottare, quale parte integrante dello stesso, previa acquisizione del parere di ARPAT.

CAPO IV PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 5 - Pianificazione Urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, compreso il regolamento edilizio, loro revisioni e varianti, la destinazione d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione interessata.

Articolo 6 - Valutazione di impatto acustico (VIAC)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di impatto acustico i soggetti:
 - a) titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate all'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e di seguito riportate:
 - a.1) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - a.2) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - a.3) discoteche;
 - a.4) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - a.5) impianti sportivi e ricreativi;
 - a.6) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo della stessa legge quadro.

E la documentazione di previsione di impatto acustico i seguenti:

b) i richiedenti il
rilascio

b.1) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

- b.2) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- b.3) di qualunque altra dichiarazione (SCIA), licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

2. La domanda nei casi previsti dal comma 1 deve essere inoltrata previa compilazione dell'apposito modello (modello 1) allegato al presente regolamento. Se previsto, insieme al modello deve essere presentato il documento di valutazione di impatto acustico i cui contenuti obbligatori sono definitivi dalla normativa regionale.

3. Gli allegati tecnici possono essere approvati e modificati con apposita delibera di giunta.

4. Nei casi in cui non trova applicazione il procedimento di autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59 e nei casi di cui all'articolo 3, comma 3 del medesimo decreto (comunicazione) e comunque in tutti i casi in cui non è previsto il rilascio del Nulla Osta ai sensi dell'art.8 comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, lo Sportello Acustica provvede al controllo documentale della documentazione presentata, nella misura di almeno il 10% delle documentazioni depositate secondo le modalità del sorteggio su base di individuazione numerica e comunque in numero non inferiore a quanto stabilito dall'art.18 comma 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n.2/R. In particolare la selezione delle pratiche sottoposte a verifica verrà effettuata individuando, per ogni gruppo di 10 pratiche, la prima pratica in arrivo secondo la data di protocollazione. Resta ferma la facoltà dell'Ufficio responsabile di ampliare il numero di pratiche esaminate. Lo Sportello Acustica del Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30.

5. Per l'attività svolta dagli uffici competenti è prevista per ogni pratica acustica un pagamento di diritti di segreteria il cui ammontare è stabilito da un'apposita delibera di giunta comunale.

6. La presente somma costituisce un onere di procedibilità e come tale dovrà essere presentata contestualmente all'istanza l'attestazione di versamento della suddetta somma.

Articolo 7 - Valutazione previsionale di clima acustico

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti previsti all'articolo 8, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qui di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico:
 - scuole e asili nido;
 - ospedali
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. L'istruttoria sulla documentazione presentata per la valutazione previsionale di clima acustico sarà effettuata dallo Sportello Acustica del Comune che potrà comunque avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 22 giugno 2009, n.30.
3. Per l'istruttoria della valutazione previsionale di clima acustico si attua una tariffa prevista da un'apposita delibera di giunta comunale che individua, tra l'altro, i costi legati all'istruttoria di pratiche acustiche.
4. La presente somma costituisce un onere di procedibilità e come tale dovrà essere presentata contestualmente all'istanza l'attestazione di versamento della suddetta somma.

Articolo 8 - Requisiti acustici passivi degli edifici

1. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.
2. I progetti riguardanti le categorie di edifici elencate nella tabella A del D.P.C.M. 05/12/1997, nonché i progetti riguardanti edifici pubblici, realizzati mediante interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia e

ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione, devono essere corredati dai seguenti documenti:

- Certificato acustico preventivo di progetto: relazione tecnica redatta e firmata dal progettista che attesti, mediante calcoli, la rispondenza della progettazione delle opere ai requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97. Il Certificato acustico preventivo deve essere presentato contestualmente alla richiesta di permesso di costruire o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.
 - Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici: tale certificazione attesta che l'opera realizzata risponde ai requisiti richiesti dal D.P.C.M. 05/12/97 ed è ottenuta sulla base di un collaudo in opera per il quale si procede mediante l'utilizzo delle metodologie previste dal D.P.C.M. 05/12/97.
3. Il certificato di conformità ai requisiti acustici passivi, da presentare con la comunicazione di fine lavori, deve essere corredato da idonea documentazione fotografica, realizzata in corso d'opera, che dimostri la tipologia dei materiali utilizzati, nonché le relative certificazioni. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia con incremento di unità immobiliari e/o cambio di destinazione d'uso, la verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi è limitata alle parti oggetto di intervento ed è attestata dal Certificato di Conformità costituito da un'autocertificazione redatta e firmata dal progettista congiuntamente al costruttore e al direttore dei lavori. Per la realizzazione delle suddette opere interne devono essere utilizzati materiali con idoneo potere fonoisolante non provenienti da petrolio. Qualora l'involucro esterno presenti condizioni di traspirabilità compromesse è consentito l'utilizzo di materiali diversi.

Articolo 9 - Obblighi dei titolari di procedimenti abilitativi edilizi per edifici in prossimità di infrastrutture ferroviarie o stradali

1. In materia di rumore derivante da traffico ferroviario o veicolare si applicano le norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento acustico previste rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, gli interventi necessari al rispetto dei limiti acustici nelle aree non ancora edificate, interessate dall'attraversamento di infrastrutture ferroviarie in esercizio, sono a carico del titolare dei procedimenti abilitativi edilizi
3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, gli interventi necessari al rispetto dei limiti acustici nelle fasce di rispetto delle infrastrutture stradali esistenti sono a carico del titolare dei procedimenti abilitativi edilizi, se dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso.
4. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, di ampliamento di infrastrutture stradali in esercizio, di affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti o di costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, gli interventi necessari al rispetto dei limiti acustici sono a carico del titolare dei procedimenti abilitativi edilizi, se rilasciati dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili.

CAPO V

ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE E TRANSITORIE E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Articolo 10 - Attività rumorose temporanee

1. Si definisce attività rumorosa temporanea quella che comporta l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente, e che si esaurisca in periodi di tempo limitati o sia legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali. Sono da escludersi le attività ripetitive.
2. Le attività rumorose temporanee possono essere autorizzate dal Comune in deroga ai limiti di classe acustica di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, con le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, e, nei casi previsti, sentito il parere dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

SEZIONE 1
CANTIERI EDILI, STRADALI O
ASSIMILABILI

Articolo 11 - Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti potenzialmente disturbati.
2. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso possibile il loro uso.
3. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Articolo 12- Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali o assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con un intervallo dalle ore 12.30 alle ore 15.30 nel periodo che va dal 16 marzo al 15 ottobre e dalle ore 8.00 alle 19.00 con un intervallo dalle ore 12.30 alle ore 14.30 nel periodo che va dal 16 ottobre al 15 marzo.
2. L'attivazione di cantieri edili, stradali o assimilabili al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, etc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'articolo 19. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

Articolo 13 - Limiti massimi

1. Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Il parametro di misura e di riferimento è quello indicato per le autorizzazioni in deroga contenuto nell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n.2/R .

Articolo 14- Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

SEZIONE 2
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE,
OVVERO ALL'APERTO

Articolo 15- Definizione

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'articolo 11 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piano-bar, serate musicali, ecc.), allorché non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno.

Articolo 16 - Localizzazione delle aree destinate a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo

- 1) Salvo quanto previsto all'articolo 15 per le attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, le aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo sono individuate nella cartografia del piano

di classificazione acustica del territorio in colore bianco, con il bordo in colore nero e tratteggio interno, sempre di colore nero, corrispondente a quello delle classi acustiche di appartenenza.

2) Le aree per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, contraddistinte da una lettera dell'alfabeto, sono:

- A. Area sportiva in località La Fogliaia
- B. Parcheggio presso Circolo La Fogliaia, in fregio a Via della Fogliaia
- C. Campo sportivo di Settimello in Via Sarti
- D. Area a verde presso la Parrocchia di Settimello in Via della Chiesa
- E. Area di resede del Circolo di Settimello, in Via A. da Settimello
- F. Area all'interno del Parco urbano delle Carpognane
- G. Circolo MCL La Concordia in Via del Saccardo
- H. Piazza della Resistenza e resede del circolo ARCI di Calenzano in Via Puccini
- I. Resede del circolo Il Molino e parcheggio pubblico in Via di Dietro Poggio
- J. Piazza del Prato a Calenzano Alto
- K. Area sportiva in località Carraia
- L. Area verde pubblico attrezzato in fregio al torrente Marinella di Legri
- M. Verde pubblico nei pressi di Via di Salenzano
- N. Piazza delle Croci e campo sportivo in Via Poggio del Tesoro

Articolo 17 - Limiti e modalità di utilizzo

1. Il limite massimo di emissione all'interno delle aree di cui all'articolo 16 è di 70 dB(A), ad esclusione delle aree individuate con le lettere B, D, G e H per le quali vale il limite massimo di emissione all'interno dell'area è di 65 dB(A). Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Non si applicano i limiti differenziali. All'esterno dell'area, in corrispondenza dei ricettori più disturbati, devono essere rispettati i limiti acustici di zona così come individuati dal Piano di classificazione acustica. Il parametro di misura e di riferimento è quello indicato per le autorizzazioni in deroga contenuto nell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n.2/R.
2. Il numero massimo di giorni annui stabiliti per la fruizione delle aree in deroga ai limiti acustici, con la modalità semplificata, è pari a 90. Ai fini del calcolo dei giorni di utilizzazione si considerano tutte le attività svolte nella medesima area. L'utilizzo delle aree di cui sopra per un periodo superiore a 90 giorni l'anno è consentito con autorizzazione comunale previo parere della competente Azienda Sanitaria.
3. Laddove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 100 metri non è consentita l'utilizzazione delle aree di cui all'articolo 16 per lo svolgimento di manifestazioni o spettacoli a carattere temporaneo durante l'orario scolastico.
4. Le attività temporanee e le manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, appositamente individuate nella cartografia del piano, possono svolgersi dalle ore 10.00 e concludersi entro le ore 24.00 compreso il deflusso delle persone.

All'esterno dell'area devono comunque essere rispettati i limiti di zona in prossimità dei ricettori sensibili presenti, senza applicazione del criterio differenziale.

La comunicazione dovrà pervenire almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea e dovrà contenere:

- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti per l'area interessata;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

SEZIONE 3
NORME AMMINISTRATIVE – PROVVEDIMENTI DI DEROGA

Articolo 18 - Cantieri edili, stradali o assimilabili

1. L'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale di durata inferiore a 5 giorni, in aree incluse nelle classi acustiche III, IV e V non in prossimità (150 ml dalla facciata dell'edificio) di scuole, ospedali e case di cura, deve essere comunicata al Comune con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività stessa, dichiarando il rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli articoli precedenti.
2. L'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale di durata compresa fra 5 e 20 giorni, in aree incluse nelle classi acustiche III, IV e V, e non in prossimità (≥ 150 ml. dalla facciata dell'edificio) di scuole, ospedali e case di cura, deve essere comunicata al Comune con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività, allegando la documentazioni sotto indicata, redatta da tecnico competente in acustica ambientale:
 - a) una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal d.lgs. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti; una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'art.16 della l.r. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori;
 - b) un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
 - c) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
3. Nei casi non compresi ai commi precedenti e, più precisamente, qualora l'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale abbia una durata superiore a 20 giorni o si svolga in un'area inclusa nelle classi acustiche I e II o altrimenti sia in prossimità (≤ 150 ml. dalla facciata dell'edificio) di scuole, ospedali e case di cura deve essere presentata, con almeno 30 giorni di anticipo sulla data d'inizio dell'attività, domanda di autorizzazione in deroga al Comune che dovrà acquisire apposito parere dall'Azienda Sanitaria competente per territorio. Alla domanda deve essere allegata una relazione descrittiva dell'attività, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, che contenga:
 - a) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
 - c) una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica. La relazione dovrà definire la durata del cantiere, l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività, nonché i limiti richiesti e la loro motivazione.
4. Qualora il responsabile dell'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo ritenga necessario, indipendentemente dalla durata del cantiere, superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel presente regolamento, dovrà indirizzare al Comune specifica e motivata domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività, con allegata la documentazione prevista al comma precedente. Il Comune, valutate le motivazioni e acquisito il parere dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, autorizza l'attività rumorosa temporanea.

Articolo 19 - Manifestazioni e spettacoli (numero di giorni e modalità di presentazione della deroga)

1. Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, o di manifestazioni svolte presso aree per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo che provocano il superamento dei limiti presso i ricettori esterni all'area, anche se riferite a eventi o sorgenti diverse, possono essere effettuate, nella stessa area, manifestazioni con autorizzazioni/comunicazioni in deroga ordinaria/semplificata per un totale di giorni l'anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, non superiore a:
 - a) se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:

- 1) trenta giorni per le aree di classe V e VI;
- 2) venticinque giorni per le aree di classe IV;
- 3) venti giorni per le aree di classe III;
- 4) quindici giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto al comma 5) del presente articolo;

b) se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:

- 1) venti giorni in aree di classe V e VI;
- 2) quindici giorni in aree di classe IV;
- 3) dieci giorni in aree di classe III;
- 4) cinque giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo;

c) se al chiuso, cinque giorni da chiunque siano organizzate.

Il Comune può, dandone adeguata motivazione, aumentare i limiti massimi di cui al punto b) fermo restando il limite massimo totale di giorni di cui al punto a).

2. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle indicate nell'art.16 ricadenti in classe III, IV e V, dovrà essere indirizzata al Comune apposita comunicazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, ove si dichiara il rispetto del limite di emissione di 70dB(A) di livello massimo dalle ore 10.00 alle 22.00 e di 60dB(A) dalle 22.00 alle 24.00 per l'ambiente esterno (compreso il deflusso delle persone) e di 65 dB(A) dalle ore 10.00 alle 22.00 e di 55 dB(A) dalle 22.00 alle 24.00 (compreso il deflusso delle persone) negli ambienti interni – a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra – dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore. Per le aree in prossimità (≤ 150 ml. dalla facciata dell'edificio) delle scuole l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico. Nel caso di attività temporanee al chiuso devono essere rispettati il limite di emissione di 60 dB(A) dalle ore 10.00 alle 22.00 e di 50 dB(A) dalle 22.00 alle 24.00: tale limite è verificato all'interno dell'edificio più esposto al rumore e strutturalmente collegato.
3. Qualora l'attività temporanea si protragga per più di tre giorni, alla comunicazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
 - b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
 - c) una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale di cui all'art.16 della l.r. 89/1998 da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei ricettori.
4. Nel caso di attività temporanee e manifestazioni che non abbiano i requisiti per la deroga semplificata di cui ai commi precedenti o che non prevedano di rispettarne le condizioni, sia che si svolgano all'esterno sia che si svolgano all'interno delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, dovrà essere indirizzata al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, specifica domanda di autorizzazione in deroga, con allegata una relazione descrittiva dell'attività, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, che contenga:
 - d) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - e) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
 - f) una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica.Il Comune, acquisito il parere dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, potrà autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga.
5. In caso di manifestazioni temporanee di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico, organizzate o patrocinate da enti locali e soggetti pubblici, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata anche in aree

di classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette.) e di cui alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.) secondo le modalità individuate dal decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n.2/R e s.m.

6. Sul sito web del comune è pubblicato l'elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate.

SEZIONE 4 ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Articolo 20- Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nel rispetto degli orari di cui all'articolo 13. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Articolo 21 - Macchine agricole

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, la coltivazione e la silvicoltura dei fondi agricoli è consentito, in deroga ai limiti della classificazione acustica, nel rispetto degli orari di cui all'articolo 13. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori agricoli devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Articolo 22- Allarmi acustici e impianti di condizionamento

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, se la durata di tale emissioni non supera i 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

CAPO VI SANZIONI, VERIFICHE E CONTROLLI

Articolo 23 – Verifiche e controlli

1. Le funzioni relative al controllo dell'osservanza del presente regolamento sono demandate al personale dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana, dell'Azienda Sanitaria competente per territorio ed agli organi di polizia, ciascuno per gli aspetti di propria competenza.

Articolo 24 – Sanzioni, diffide e sospensioni autorizzazioni

1. Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale e regionale vigente.
2. In particolare il mancato rispetto dei limiti di emissione e/o immissione (sia assoluti che differenziali) rilevati da ARPAT comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 comma 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. In caso di accertato superamento il Comune, oltre quanto disposto dal comma precedente, assumerà provvedimenti finalizzati alla soluzione della problematica diffidando il titolare dell'attività dal proseguire la stessa senza rispettare i limiti di legge eliminando le cause del mancato rispetto. La dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla normativa dovrà avvenire con la presentazione della valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica contenente la descrizione degli interventi posti in essere per garantire il rispetto dei limiti di legge.
4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di

abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi del precedente comma 4, è punito con la sanzione amministrativa così come prevista dall'art. 10 comma 1 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
6. Le imprese che abbiano omesso di presentare entro il limite previsto dal presente regolamento il Piano di Risanamento saranno sottoposte alla sanzione prevista dall'art.17 c.2 della Legge Regionale 1 Dicembre 1998 n.89.
7. Il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro i termini previsti dal presente regolamento saranno sottoposte alla sanzione prevista dall'art.17 c.3 della Legge Regionale 1 Dicembre 1998 n.89.
8. Chiunque svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, in assenza della prescritta autorizzazione comunale o in difformità alle prescrizioni contenute nella deroga, è soggetto alla sanzione prevista dall'art.17 c.1 della Legge Regionale 1 Dicembre 1998 n.89. Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal presente comma, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.
9. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli articolo 659 e 660 del codice penale.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 - Entrata in vigore

10. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.